

80

Edizione n. 06/2025
12 maggio 2025



ASPETTI AGEVOLATIVI RIGUARDANTI L'ASSUNZIONE DI DETENUTI

Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 (decreto sicurezza)
(pubblicato sulla G.U. - Serie Generale del 11 aprile 2025, n. 85)

a cura di
Giuseppe **DE BIASE**

Coordinatore Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

Il Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 (decreto sicurezza) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 11 aprile 2025, n. 85 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, amplia la portata della agevolazione contributiva riguardante l'assunzione di persone detenute o internate di cui all'art.4 comma 3-bis Legge 381/91 e art. 1 comma 2 L. 193/2000.

L'art. 35 del decreto legge 48/2025, apporta sostanziali modifiche all'art. 2 della Legge 193 del 22 giugno 2000 allargando la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche alle aziende pubbliche e private che organizzano attività produttive o di servizi sia all'interno **che all'esterno degli istituti penitenziari** e che impiegano persone detenute o internate **o anche ammesse al lavoro esterno**.

Art. 2 Legge 193/2000

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari ((**o all'esterno**)), impiegando persone detenute o internate ((**anche ammesse al lavoro esterno**)), limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Fino al 12 aprile 2025, a poter godere dell'abbattimento del 95% dei contributi previdenziali per l'assunzione di detenuti e internati erano soltanto le aziende pubbliche o private che organizzavano attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Dal 12 aprile 2025 invece le aziende pubbliche o private potranno godere dell'agevolazione anche per attività produttive o di servizi svolte, **all'esterno degli istituti penitenziari**, impiegando persone detenute o internate **anche ammesse al lavoro esterno**.

Ricordiamo che l'agevolazione contributiva consiste nell'abbattimento del 95 % dei contributi dovuti all' Inps sia a carico azienda che a carico lavoratore per assunzioni di detenuti o internati e di coloro ammessi al lavoro esterno con contratto di lavoro subordinato, anche part time, ivi compreso il rapporto a tempo determinato, di apprendistato, intermittente e di somministrazione ed escluso il rapporto di lavoro domestico.

L'agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30% previsto dall'articolo 25, co. 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. L'agevolazione contributiva per l'assunzione dei lavoratori detenuti e internati è, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

1. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Naspi pari al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
2. l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13, Legge 12 marzo 1999, n. 68.

In considerazione della specialità della norma, delle finalità che la stessa persegue e delle particolarità legate alla fruizione del beneficio, i principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 non sono applicabili allo

sgravio contributivo in esame, fatta eccezione per l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione". (INPS, circ. 27/2019).

Necessita invece essere in possesso dei requisiti di **regolarità contributiva**.

L'agevolazione spetta fin tanto che dura la condizione di detenuto, internato o ammesso al lavoro esterno e per:

- i 18 mesi successivi (purché l'assunzione sia avvenuta nel periodo di semilibertà o di ammissione al lavoro esterno)
- i 24 mesi successivi se l'assunzione è avvenuta durante la detenzione e il lavoratore non ha beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno.

Le aziende interessate dovranno stipulare apposita convenzione con l'amministrazione penitenziaria che dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento.

Inoltre, i datori di lavoro dovranno inviare preventivamente all'INPS istanza di ammissione (*portale direSCO / modulo istanza on line "DETI"*) in quanto l'agevolazione è limitata alle risorse stanziato, e anche ogni anno successivo.

Le notizie da fornire nel modulo di istanza "DETI" sono:

- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore;
- gli estremi della convenzione stipulata con l'amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l'eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
- la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l'importo del beneficio spettante.

L'Inps attribuirà alla azienda il codice autorizzazione "4V".

I datori di lavoro esporranno nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione contributiva valorizzando, nella sezione <DenunciaIndividuale>, nell'elemento <TipoContribuzione> il codice "79".

Altra novità introdotta dall'art. 36 del decreto-legge 48/2025 è data dalla modifica dell'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante.

Dal 12 aprile 2025 tra le persone per cui è **possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età**, oltre ai beneficiari del trattamento di mobilità, di disoccupazione e del trattamento di cassa integrazione straordinaria in relazione agli accordi di transizione occupazionale, sono ammessi anche **i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354**».

Art. 47 comma 4 D.lgs. 81/2025

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ((, **i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354**))

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.